

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	<b>CORTE DI GIUSTIZIA</b>	
97/C 166/01	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 aprile 1997 nel procedimento C-22/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court d'Irlanda): The Irish Farmers Association e a. contro Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland e Attorney General (Prelievo supplementare sul latte — Quantitativo di riferimento — Sospensione temporanea — Trasformazione — Riduzione definitiva — Perdita di indennità) .....	1
97/C 166/02	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 aprile 1997 nel procedimento C-27/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice): Woodspring District Council contro Bakers of Nailsea Ltd (Ispezioni veterinarie ante mortem presso i macelli — Validità — Ruolo dei veterinari ufficiali — Onorari a carico del gestore del macello) .....	2
97/C 166/03	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 aprile 1997 nella causa C-105/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberverwaltungsgericht del Land Renania settentrionale-Vestfalia, Münster): Paul Daut GmbH & Co. KG contro Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh (Carni separate meccanicamente — Trattamento termico — Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato — Scambi intracomunitari) .....	2
97/C 166/04	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 aprile 1997 nel procedimento C-272/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung contro Deutsches Milch-Kontor GmbH (Aiuto per il latte scremato in polvere — Controlli sistematici — Spese per il controllo) .....	3
97/C 166/05	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 aprile 1997 nella causa C-292/95: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso d'annullamento — Disciplina degli aiuti di Stato nel settore automobilistico — Proroga con effetto retroattivo — Art. 93, n. 1, del Trattato CE) .....	3

(segue)


IT

1

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
97/C 166/06	Ordinanza della Corte 4 marzo 1997 nella causa C-46/96: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee (Non luogo a provvedere) . .	4
97/C 166/07	Cause C-108/97 e C-109/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanze dell'8 gennaio 1997 dal Langericht di Monaco I nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra WSC Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH e: 1) Boots- und Segelzubehör Walter Huber e 2) Attenberger Franz . . . . .	4
97/C 166/08	Causa C-112/97: Ricorso del 18 marzo 1997 contro la Repubblica italiana presentato dalla Commissione delle Comunità europee . . . . .	5
97/C 166/09	Causa C-114/97: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 19 marzo 1997 . . . . .	5
97/C 166/10	Causa C-118/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione di ricorso per le attività economiche rurali con ordinanza 12 marzo 1997, nella causa promossa da Laura Pitkäranta, legalmente rappresentata da Anne Pitkäranta in qualità di tutore . . . . .	6
97/C 166/11	Causa C-121/97: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 24 marzo 1997 . . . . .	7
97/C 166/12	Causa C-122/97: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 24 marzo 1997 . . . . .	7
97/C 166/13	Causa C-123/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Padova con ordinanza 17 dicembre 1996, nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Tommaso Nalon e Ente Poste Italiane . . . . .	8
97/C 166/14	Causa C-124/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vaasan Hovioikeus con sentenza 21 marzo 1997, nella causa promossa da Markku J. Läärä e a. contro Mikko Jaatinen, procuratore distrettuale e lo Stato finlandese . . . . .	8
97/C 166/15	Causa C-125/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Arrondissementsrechtbank di Alkmaar, con ordinanza 18 marzo 1997, nel procedimento A.G.R. Regeling contro Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid . . . . .	9
97/C 166/16	Causa C-126/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 21 marzo 1997, nella causa Eco Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV . . . . .	9
97/C 166/17	Causa C-131/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Bologna — Sezione controversie del lavoro — con ordinanza 2 dicembre 1996 nel procedimento dinanzi ad essa pendente tra Carbonari Annalisa ed altri 121 ricorrenti e 1) Università degli Studi di Bologna, 2) Ministero della Sanità, 3) Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 4) Ministero del Tesoro . . . . .	9
97/C 166/18	Causa C-134/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Skatterättsnämnd (commissione tributaria svedese) con decisione 20 febbraio 1997, nella causa Victoria Film A/S contro Riksskatteverk . . . . .	10

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
97/C 166/19	Causa C-135/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Vienna con ordinanza 24 marzo 1997, nella causa Verein zur Förderung des freien Wettbewerbs im Medienwesen contro Società MVF Magazin-Verlag am Fleetrand GmbH .....	10
97/C 166/20	Causa C-136/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vat and Duties Tribunal di Manchester, con ordinanza 2 aprile 1997, nella causa Norbury Developments Ltd contro Commissioners of Customs and Excise .....	10
97/C 166/21	Causa C-144/97: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 16 aprile 1997 .....	11
97/C 166/22	Causa C-145/97: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 16 aprile 1997 .....	11
97/C 166/23	Causa C-149/97: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vat and Duties Tribunal di Londra con ordinanza 7 aprile 1997, nella causa The Institute of the Motor Industry contro Commissioners of Customs and Excise .....	12
97/C 166/24	Cancellazione dal ruolo della causa C-205/90 .....	12
97/C 166/25	Cancellazione dal ruolo della causa C-126/96 .....	12
97/C 166/26	Cancellazione dal ruolo della causa C-133/96 .....	12
97/C 166/27	Cancellazione dal ruolo della causa C-186/95 .....	12
97/C 166/28	Cancellazione dal ruolo della causa C-339/96 .....	13
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
97/C 166/29	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26 febbraio 1997 nella causa T-191/96 R, C.A.S. Succhi di frutta S.p.A. contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione) .....	13
97/C 166/30	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 3 marzo 1997 nel procedimento T-6/97 R, Comafrika SpA e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contro Commissione delle Comunità europee (Organizzazione comune dei mercati — Banane — Coefficiente di riduzione provvisorio — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori — Danno grave e irreparabile) .....	13
97/C 166/31	Causa T-42/97: Ricorso del signor Giorgio Lebedef contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 1997 .....	14
97/C 166/32	Causa T-61/97: Ricorso della Sofivo e a. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 marzo 1997 .....	14
97/C 166/33	Causa T-62/97: Ricorso della Société Générale contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 marzo 1997 .....	14

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
97/C 166/34	Causa T-68/97: Ricorso del signor Martin Neumann e della signora Irmgard Neumann-Schölles contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 marzo 1997 .....	15
97/C 166/35	Causa T-72/97: Ricorso della Proderec — Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, ACE, contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 marzo 1997 .....	16
97/C 166/36	Causa T-73/97: Ricorso della British Shoe Corporation e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997 .....	17
97/C 166/37	Causa T-74/97: Ricorso della Büchel & Co, Fahrzeugteufabrik GmbH contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il 28 marzo 1997 .....	18
97/C 166/38	Causa T-75/97: Ricorso della Büchel & Co, Fahrzeugteufabrik GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 marzo 1997 .....	18
97/C 166/39	Causa T-76/97: Ricorso della Sofivo e a. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 marzo 1997 .....	19
97/C 166/40	Causa T-77/97: Ricorso del signor José Baiges Planas e 16 altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 marzo 1997 .....	20
97/C 166/41	Causa T-78/97: Ricorso del signor F. Javier Maeztu Nieva contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997 .....	20
97/C 166/42	Causa T-79/97: Ricorso del signor Michael A. Köhler contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997 .....	20
97/C 166/43	Causa T-81/97: Ricorso della Regione Toscana contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° aprile 1997 .....	21
97/C 166/44	Causa T-82/97: Ricorso del signor Patrick Rousseaux contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997 .....	21
97/C 166/45	Causa T-83/97: Ricorso della Société Anonyme de Traverses en Béton Armé (SATE-BA) contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 1° aprile 1997 .....	22
97/C 166/46	Causa T-85/97: Ricorso della Horeca-Wallonie contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 aprile 1997 .....	22
97/C 166/47	Causa T-87/97: Ricorso del signor G. Van Dyck contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 aprile 1997 .....	23
97/C 166/48	Causa T-88/97: Ricorso del signor Henri Jacobs contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997 .....	24
97/C 166/49	Causa T-89/97: Ricorso del signor Mikael Barfod contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997 .....	24



*(segue in 3ª pagina di copertina)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
97/C 166/50	Causa T-90/97: Ricorso della signora Martine Frix contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997 .....	24
97/C 166/51	Causa T-92/97: Ricorso del signor Patrick Salez contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997 .....	25
97/C 166/52	Causa T-93/97: Ricorso del signor Minh-Hong Pham contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997 .....	25
97/C 166/53	Causa T-94/97: Ricorso della signora Brigitte Nau contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997 .....	25
97/C 166/54	Causa T-95/97: Ricorso della signora Marie Louise Brichard contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997 .....	25
97/C 166/55	Causa T-96/97: Ricorso del signor Léon Rappe contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997 .....	27
97/C 166/56	Causa T-97/97: Ricorso del signor Daniel Callebaut contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997 .....	27

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

15 aprile 1997

nel procedimento C-22/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court d'Irlanda): The Irish Farmers Association e a. contro Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland e Attorney General <sup>(1)</sup>

(Prelievo supplementare sul latte — Quantitativo di riferimento — Sospensione temporanea — Trasformazione — Riduzione definitiva — Perdita di indennità)

(97/C 166/01)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-22/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla High Court d'Irlanda, nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Irish Farmers Association e a. e Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland Attorney General, domanda vertente sulla validità, in primo luogo, dell'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13) inserito dall'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 816, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 86, pag. 83), e, in secondo luogo, dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), nella sua versione risultante dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno

1993, n. 1560, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 (GU L 154, pag. 30), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori J.L. Murray, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 15 aprile 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*In quanto tali disposizioni hanno trasformato la sospensione temporanea di una percentuale del quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 6 marzo 1987, n. 775, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'art. 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, senza indennità, in una riduzione definitiva, dall'esame dei principi generali del diritto comunitario come quelli della tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità nonché dall'esame del diritto fondamentale di proprietà non sono emersi elementi tali da inficiare la validità, in primo luogo, dall'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, inserito dall'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1992, n. 816, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, e, in secondo luogo, dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nella versione risultante dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1560, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92.*

(<sup>1</sup>) GU n. C 76 del 12. 3. 1994.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

15 aprile 1997

nel procedimento C-27/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice): Woodspring District Council contro Bakers of Nailsea Ltd <sup>(1)</sup>

*(Ispezioni veterinarie ante mortem presso i macelli — Validità — Ruolo dei veterinari ufficiali — Onorari a carico del gestore del macello)*

(97/C 166/02)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-27/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla High Court of Justice (Bristol Mercantile Court, Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Woodspring District Council e Bakers of Nailsea Ltd, domanda vertente sulla validità della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, 121, pag. 2012), modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69), in relazione agli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato CE, nonché ai principi generali di proporzionalità e di non discriminazione, la Corte, (Sesta Sezione), composta dai signori J.L. Murray (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato, il 15 aprile 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Un singolo può dedurre dinanzi al giudice nazionale una violazione degli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato, nonché dei principi generali di proporzionalità e di non discriminazione, per contestare la validità di un atto delle istituzioni comunitarie.*
- 2) *La direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, non è invalida in relazione agli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato e al principio generale di proporzionalità, nella parte in cui obbliga e/o autorizza gli Stati membri ad esigere che le ispezioni sanitarie effettuate presso i macelli vengano praticate da veterinari ufficiali e/o nella parte in cui obbliga ad effettuare ispezioni ante mortem.*
- 3) *L'obbligo, derivante dalla direttiva 64/433, di porre a carico dei macelli in cui avviene la macellazione degli animali il costo delle ispezioni sanitarie praticate dai*

*veterinari ufficiali, non è in contrasto con gli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato né con i principi generali di parità di trattamento e/o di proporzionalità.*

<sup>(1)</sup> GU n. C 101 del 22. 4. 1995.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

15 aprile 1997

nella causa C-105/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberverwaltungsgericht del Land Renania settentrionale-Vestfalia, Münster): Paul Daut GmbH & Co. KG contro Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh <sup>(1)</sup>

*(Carni separate meccanicamente — Trattamento termico — Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato — Scambi intracomunitari)*

(97/C 166/03)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-105/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberverwaltungsgericht del Land Renania settentrionale-Vestfalia, Münster (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Paul Daut GmbH & Co. KG e Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, 121, pag. 2012), come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69), della direttiva del Consiglio 21 novembre 1989, 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinarie e zootecnica (GU L 351, pag. 34), e degli artt. 30 e 36 del Trattato CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris (relatore), facente funzioni di presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere; signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 15 aprile 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 6, n. 1, lett. c) e g), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, osta ad una normativa nazionale che vieta l'importazione di carni separate meccanicamente, non assoggettate a trattamento termico nello Stato membro di origine, quando esse sono destinate ad essere sottoposte al detto trattamento in uno stabilimento autorizzato nello Stato membro importatore, designato dal veterinario ufficiale dello Stato di origine.*

2) *La competente autorità veterinaria dello Stato membro di origine può chiedere, ai sensi della direttiva del Consiglio 21 novembre 1989, 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica, l'assistenza della competente autorità veterinaria dello Stato membro importatore, senza che la facoltà del veterinario ufficiale dello Stato membro di origine di designare, ai fini del trattamento termico da effettuare, uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro importatore sia condizionata da tale domanda.*

(<sup>1</sup>) GU n. C 159 del 24. 6. 1995.

### SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

15 aprile 1997

nel procedimento C-272/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht): Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung contro Deutsches Milch-Kontor GmbH (<sup>1</sup>)

(Aiuto per il latte scremato in polvere — Controlli sistematici — Spese per il controllo)

(97/C 166/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-272/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesverwaltungsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung e Deutsches Milch-Kontor GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1976, n. 1624, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro (GU L 180, pag. 9), nella versione di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1726 (GU L 199, pag. 10), sull'interpretazione dell'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1), e sull'interpretazione degli artt. 9, 12, 16 e 95 del Trattato CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori J.L. Murray, presidente di sezione (relatore), C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: P. Léger; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 aprile 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1976, n. 1624, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro, nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1726, e l'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli, in combinato disposto con l'art. 34 del Trattato CE, ostano all'effettuazione di controlli sistematici diretti ad accertare che siano soddisfatti i requisiti di composizione e di qualità del latte scremato in polvere destinato alla preparazione di alimenti composti per animali in un altro Stato membro, requisiti cui è subordinato il beneficio delle restituzioni all'esportazione, qualora tali controlli siano operati, ai fini della futura esportazione delle merci controllate, all'interno dello Stato esportatore e non alla frontiera. Le menzionate disposizioni non ostano tuttavia all'effettuazione di controlli di tal genere, a condizione che essi vengano effettuati unicamente per sondaggio.*

2) *Un diritto riscosso in occasione di controlli sistematici effettuati all'interno dello Stato esportatore, ai fini della futura esportazione delle merci controllate, costituisce una tassa di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione, vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato, anche se essa corrisponde al costo effettivo di ciascun controllo.*

(<sup>1</sup>) GU n. C 248 del 23. 9. 1995.

### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

15 aprile 1997

nella causa C-292/95: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(Ricorso d'annullamento — Disciplina degli aiuti di Stato nel settore automobilistico — Proroga con effetto retroattivo — Art. 93, n. 1, del Trattato CE)

(97/C 166/05)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-292/95, Regno di Spagna (agenti: Alberto Navarro González e Miguel Bravo-Ferrer Delgado) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: Gérard Rozet e Francisco Enrique González Díaz), avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione, comunicata con lettera 6 luglio 1995 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1995, C 284, pag. 3), con cui è stata disposta la proroga, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1995, della decisione della Commissione medesima 23 dicembre 1992 che

a sua volta aveva prorogato la validità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore automobilistico, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch e R. Schintgen (relatore), giudici; avvocato generale: C.O. Lenz; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 15 aprile 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione, comunicata con lettera 6 luglio 1995, di prorogare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1995, la decisione della Commissione 23 dicembre 1992 che a sua volta aveva prorogato la validità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore automobilistico è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU n. C 299 dell'11. 11. 1995.

#### ORDINANZA DELLA CORTE

4 marzo 1997

nella causa C-46/96: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(Non luogo a provvedere)

(97/C 166/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-46/96, Repubblica federale di Germania (agente: signor Ernst Röder) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Anders Christian Jessen e Paul F. Nemitz, assistiti dagli avv. ti Jans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 1995, C(95) 3319 finale, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie tedesche, la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (relatore), H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 4 marzo 1997 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è luogo a provvedere.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU n. C 108 del 13. 4. 1996.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta con ordinanze dell'8 gennaio 1997 dal Langericht di Monaco I nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra WSC Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH e: 1) Boots- und Segelzubehör Walter Huber e 2) Attenberger Franz**  
(Cause C-108/97 e C-109/97)

(97/C 166/07)

Con ordinanza 8 gennaio 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 marzo 1997, nelle cause WSC Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH contro Boots- und Segelzubehör Walter Huber (causa C-108/97) e Attenberger Franz (causa C-109/97), il Landgericht Monaco I ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Sull'art. 3, n. 1, lett. c) (<sup>1</sup>)

Se l'art. 3, n. 1, lett. c) debba intendersi nel senso che è sufficiente che sussista la *possibilità* di un uso dell'indicazione per determinare la provenienza geografica, o se questa possibilità debba essere concretamente prossima (nel senso che altre imprese dello stesso ramo si sono già servite della parola in questione per designare la provenienza geografica di prodotti dello stesso tipo, o che sussistano perlomeno indizi concreti che questo debba accadere in futuro), o se debba addirittura sussistere una necessità di utilizzare tale indicazione per designare la provenienza geografica dei prodotti in questione o se, oltre a ciò, debba sussistere ancora una necessità qualificata per l'uso di questa designazione di provenienza, come, ad esempio, il fatto che prodotti di questo tipo che vengono fabbricati in una regione determinata sono particolarmente rinomati.

Se, ai fini di un'interpretazione più o meno restrittiva dell'art. 3, n. 1, lett. c) in relazione a indicazioni sulla provenienza geografica, abbia rilevanza il fatto che gli effetti del marchio sono limitati ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b).

Se nelle indicazioni della provenienza geografica di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), siano ricomprese solo quelle che si riferiscono alla *fabbricazione* dei prodotti nel dato luogo, oppure se sia sufficiente commerciare nei prodotti in questione in tale luogo o a partire da tale luogo, oppure, nel caso di prodotti tessili, se sia sufficiente che essi vengano ideati nella regione indicata ma il processo produttivo di confezionamento abbia luogo altrove.

2. Sull'art. 3, n. 3, prima frase

Quali siano i requisiti risultanti da questa disposizione per l'idoneità alla registrazione di un'indicazione descrittiva ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c).

In particolare: se tali requisiti siano sempre gli stessi per tutti i casi, o se siano invece differenziati a seconda del grado che di volta in volta presenta la necessità che l'indicazione in questione resti disponibile.

In particolare, se sia compatibile con questa disposizione la costante giurisprudenza tedesca secondo la quale,

in presenza di indicazioni descrittive per le quali sussiste la necessità che restino disponibili, sia necessario e debba essere dimostrato un grado di diffusione delle stesse in una percentuale degli ambienti commerciali interessati superiore al 50 %.

Se da questa disposizione si possano evincere criteri circa le modalità di accertamento del carattere distintivo acquisito a seguito dell'uso del marchio.

(<sup>1</sup>) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, 89/104/CEE (GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 1).

**Ricorso del 18 marzo 1997 contro la Repubblica italiana  
presentato dalla Commissione delle Comunità europee  
(Causa C-112/97)  
(97/C 166/08)**

Il 18 marzo 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Paolo Stancanelli e Hans Stovlbaek, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, elettivamente domiciliata presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che piaccia alla Corte

ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta,

- constatare che la Repubblica italiana, avendo istituito e mantenendo un regime che prescrive l'installazione in locali abitati dei soli generatori di calore di tipo «stagnò», con ciò implicitamente vietando l'installazione di generatori di calore di altro tipo conformi alla direttiva 90/396/CEE (<sup>1</sup>), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del diritto comunitario;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

*Motivi e principali argomenti*

L'articolo 5, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 (di seguito definito «il DPR 412/93») prescrive che nei casi di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici che comportino l'installazione di generatori di calore individuale, esclusi i casi di mera sostituzione, possono essere impiegati generatori isolati rispetto all'ambiente abitato oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici adeguati.

Se è vero che l'articolo 5, comma 10, del DPR 412/93 non contiene un divieto di commercializzazione di generatori di calore non isolati (di tipo «aperto»), né un divieto generalizzato di installazione dei medesimi, è altrettanto vero che tale disposizione vieta specificamente, anche se impli-

citamente, l'installazione di tali generatori in ambienti abitati nei casi di nuova installazione o di ristrutturazione degli impianti termici.

Tale divieto specifico viola l'articolo 4 della direttiva 90/396/CEE, in quanto costituisce un impedimento alla messa in servizio di apparecchi cui si applica la direttiva e che soddisfano i requisiti essenziali da essa previsti.

L'argomentazione secondo cui l'articolo 5, paragrafo 10, del DPR 412/93 è compatibile con la direttiva 90/396/CEE, in ragione delle esigenze di sicurezza che ne stanno alla base, è infondata. In effetti, i requisiti essenziali che la direttiva prescrive per quanto concerne l'installazione e l'impiego degli apparecchi a gas — compresi quelli di tipo «aperto» — sono esaustivi, in quanto soddisfano tutte le esigenze di sicurezza rilevanti, e hanno carattere imperativo. In questo caso, le autorità nazionali non hanno più la possibilità di mantenere in vigore né di adottare delle disposizioni nazionali che prescrivano il rispetto di ulteriori requisiti, altrimenti l'attuazione e il funzionamento del mercato interno verrebbero illegittimamente ostacolati.

L'argomento secondo cui l'articolo 5, paragrafo 10, del DPR 412/93 va considerato come una deroga legittima al principio della libera circolazione dei prodotti, in forza degli articoli 36 e 100 A, paragrafo 4, oppure dell'articolo 129 A del trattato CE, è anche esso infondato.

(<sup>1</sup>) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, p. 15.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro  
il Regno di Spagna, proposto il 19 marzo 1997  
(Causa C-114/97)  
(97/C 166/09)**

Il 19 marzo 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori A. Caeiro e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner C 254, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato, e in particolare degli artt. 48, 52 e 59, avendo mantenuto in vigore gli artt. 7, 8 e 10 della legge 23/1992 (<sup>1</sup>), del 30 luglio 1992, nella parte in cui subordinano la concessione dell'autorizzazione a svolgere attività di sicurezza privata, nel caso delle cosiddette «imprese di sicurezza», al requisito di possedere la nazionalità spagnola, a che i loro amministratori e direttori abbiano la residenza in Spagna e, per quanto riguarda il «personale di sicurezza», al fatto di possedere la cittadinanza spagnola;
2. condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento:

Il requisito in forza del quale gli amministratori di una società debbono avere la residenza nello Stato membro in cui la società stessa è stabilita (art. 8 della legge) equivale a una discriminazione in base alla nazionalità.

Il requisito imposto alle imprese di avere la nazionalità spagnola (art. 7 della legge) è esplicitamente discriminatorio e implica una limitazione del diritto delle imprese di svolgere la loro attività tramite succursali o agenzie, come espressamente previsto dall'art. 52 del Trattato CE.

Nel caso in cui il personale di sicurezza lavori per conto proprio, il requisito di nazionalità previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge è anch'esso in contrasto con l'art. 52 del Trattato.

Per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi:

Il requisito di nazionalità dell'impresa imposto dall'art. 7 e quello di residenza dei dirigenti imposto dall'art. 8 della legge ha l'effetto di escludere qualunque attività di sicurezza privata da parte di imprese o di personale di sicurezza che non abbiano uno stabilimento in Spagna. Tale requisito costituisce un ostacolo discriminatorio alla libera prestazione dei servizi.

Per quanto riguarda l'art. 55 del Trattato CE:

La Commissione ritiene che il semplice fatto che imprese private siano state incaricate di taluni servizi di sicurezza, servizi che sono stati così sottratti per la maggior parte all'ambito dello Stato, esclude la conclusione secondo la quale «la sicurezza privata [...] si integra funzionalmente nel monopolio della sicurezza spettante allo Stato». Inoltre, proprio il testo della legge specifica che le attività delle imprese ed il personale di sicurezza sono complementari e subordinati a quelli della sicurezza pubblica, senza giungere a dire che fanno parte della sicurezza pubblica.

La partecipazione all'esercizio di pubblici poteri non si deduce dagli effetti o dall'obiettivo di talune attività bensì dai poteri e dalle facoltà conferiti alle imprese o persone che svolgono tali attività. La prevenzione dei delitti non presuppone una prerogativa dei pubblici poteri, potendo i privati, in determinate circostanze, agire allo scopo di prevenire delitti. Inoltre, alle imprese e al personale di sicurezza non è stata specificamente attribuita la prevenzione dei delitti in generale, bensì solo in relazione all'oggetto della protezione.

Nemmeno lo specifico obbligo di assistere le Forze e Corpi di sicurezza che incombe alle imprese e al personale di sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, di prestar loro la loro collaborazione e di seguirne le istruzioni in relazione all'oggetto di protezione possono condurre alla conclusione che esse partecipano all'esercizio di pubblici poteri. Tale obbligo incombe, in determinate circostanze, a qualunque cittadino. Inoltre, una partecipazione ausiliaria e

preparatoria all'esercizio di pubblici poteri non costituisce una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di tali poteri ai sensi dell'art. 55 del Trattato.

La possibilità di portare armi, ancorché eccezionale, non è un prerogativa esclusiva delle Forze e Corpi di sicurezza o di altra istanza dei pubblici poteri, e pertanto non si può affermare che tale circostanza indichi di per sé che il personale di sicurezza partecipa all'esercizio di pubblici poteri. Ad esempio, il regolamento sulle armi, approvato con decreto regio 137/1993 del 29 gennaio, prevede la possibilità di rilasciare, in circostanze giustificate, licenze di porto d'armi a privati, ivi inclusi i cittadini di altri Stati membri. Evidentemente, il personale di sicurezza deve essere in possesso di una licenza di porto d'armi per poter prestare il servizio, come qualunque altro cittadino.

Per quanto riguarda l'art. 56 del Trattato CE:

La Commissione afferma che non è chiaro perché il fatto che un detective o un vigilante (che svolgano la loro attività in modo indipendente) non sia spagnolo, bensì abbia la cittadinanza di un altro Stato membro, costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave, che pregiudica un interesse fondamentale della società.

L'esclusione di tutte le imprese i cui amministratori e direttori non abbiano la residenza in Spagna nonché di tutti i cittadini di altri Stati membri pare essenzialmente fondata su considerazioni di ordine amministrativo.

Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori:

Poiché il personale di sicurezza non ha lo status di dipendente della pubblica amministrazione, non sembra applicabile la disposizione dell'art. 48, n. 4.

I motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, previsti dall'art. 48, n. 3, non consentono di sottrarre tutto un settore di attività dalla libera circolazione dei lavoratori e dall'accesso all'impiego.

(<sup>1</sup>) Boletín Oficial del Estado del 4 agosto 1992.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione di ricorso per le attività economiche rurali con ordinanza 12 marzo 1997, nella causa promossa da Laura Pitkäranta, legalmente rappresentata da Anne Pitkäranta in qualità di tutore**

(Causa C-118/97)

(97/C 166/10)

Con ordinanza 12 marzo 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 marzo 1997, nella causa promossa da Laura Pitkäranta, legalmente rappresentata da Anne Pitkäranta in qualità di tutore, la Commissione di ricorso per le

attività economiche rurali ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) La domanda 1 è uguale alla domanda 1 della causa C-9/97 <sup>(1)</sup>.
- 2) Se, trattandosi specificamente di un minore che risiede stabilmente presso il suo tutore nella zona di Helsinki a circa 70 chilometri di distanza dal centro d'attività dell'azienda agricola e che non può esercitare egli stesso direttamente né esercitare mediante un impegno diretto del suo tutore l'attività agricola nell'azienda, la sua esclusione dal beneficio dell'indennità compensativa controversa sia contraria al divieto di discriminazione, al principio di proporzionalità o ad altri principi da osservare nel diritto comunitario.

<sup>(1)</sup> V. causa C-9/97, GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 15.

#### Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 24 marzo 1997

(Causa C-121/97)

(97/C 166/11)

Il 24 marzo 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 171 del Trattato CE, avendo omesso di conformare le leggi venatorie del Land della Saar alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 3 luglio 1990 nella causa C-288/88 <sup>(1)</sup>;
- condannare la Repubblica federale di Germania a pagare alla Commissione una penalità pari a 26 400 ECU al giorno dalla data di notifica della sentenza sino all'adempimento degli obblighi menzionati al punto 1, da versare sul conto H 1 KEG «Risorse proprie della CE» presso la Bundeskasse di Bonn;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

- Benché l'art. 171, primo comma, del Trattato CE non fissi alcun termine preciso per l'esecuzione degli obblighi risultanti da una sentenza della Corte di giustizia da parte dello Stato membro interessato, quest'ultimo deve immediatamente avviare l'esecuzione della sentenza e concluderla il più rapidamente possibile.

— La domanda mirante alla determinazione di una penalità si fonda sull'art. 171, secondo comma, del Trattato CE. Per quanto riguarda la misura del detto importo, la Commissione si è basata sui criteri di calcolo resi noti nella Gazzetta ufficiale C 242 del 21. 8. 1996, pag. 6. Per la valutazione della gravità dell'infrazione, essa muove dalla considerazione che soltanto un'unica norma in uno solo dei Land federali non è ancora conforme alle disposizioni della direttiva del Consiglio 79/409/CEE <sup>(2)</sup> e che si tratta inoltre di un'infrazione di natura più che altro formale, in quanto non risultano problemi concreti di pregiudizio all'ambiente derivanti dall'applicazione della normativa attualmente in vigore nel Land della Saar (coefficiente 1/20). La Commissione ritiene che la durata dell'infrazione al Trattato sia particolarmente rilevante (coefficiente 2/3). Per quanto riguarda la forza dissuasiva della penalità chiesta in sede di conclusioni, la Commissione ha applicato una formula di calcolo previamente comunicata allo Stato membro, che riflette la situazione relativa di ciascuno Stato membro rispetto al suo prodotto nazionale lordo e alla ponderazione attribuita ai suoi voti conformemente all'art. 148, n. 2, del Trattato CE.

<sup>(1)</sup> Racc. 1990, pag. I-2721.

<sup>(2)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

#### Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 24 marzo 1997

(Causa C-122/97)

(97/C 166/12)

Il 24 marzo 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Dr. Götz zur Hausen, consigliere giuridico, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, omettendo di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 17 ottobre 1991 nella causa C-58/89 <sup>(1)</sup>, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 171 del Trattato CE;
2. condannare la Repubblica federale di Germania a versare alla Commissione, per ogni giorno trascorso dalla notifica della sentenza fino al momento in cui saranno adempiti gli obblighi menzionati al punto 1, una penalità di 158 400 ECU sul conto H 1 KEG «Risorse proprie della CE» presso la cassa federale a Bonn;
3. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

L'art. 171, n. 1, del Trattato CE non detta invero alcun termine per l'adempimento da parte dello Stato membro interessato degli obblighi risultanti da una sentenza della Corte di giustizia, tuttavia quest'ultimo ha l'obbligo di dare immediata esecuzione alla sentenza e di concludere il più rapidamente possibile il relativo iter. La Repubblica federale di Germania ha omesso di adottare le misure cogeniti per l'attuazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva 75/440/CEE<sup>(2)</sup>. Essa non ha ancora definito neppure un piano d'azione organico per il risanamento ex art. 4, n. 2, della direttiva e — nei Länder — non ha ancora definito piani di risanamento per tutte le acque. Infine essa non si è conformata agli obblighi di informazione di cui all'art. 8, della direttiva del Consiglio 79/869/CEE<sup>(3)</sup>.

L'azione diretta a far infliggere una penalità poggia sull'art. 171, n. 2, del Trattato CE. Circa l'ammontare della detta somma, la Commissione si basa sul suo metodo di calcolo comunicato nella Gazzetta ufficiale C n. 242 del 21 agosto 1996, pag. 6. Essa considera grave (coefficiente 8/20) la violazione del Trattato. Quanto alla durata della stessa, la Commissione la reputa molto rilevante (coefficiente 2/3). In merito all'effetto dissuasivo della penalità richiesta, la Commissione si richiama ad una formula di calcolo comunicata agli Stati membri, in cui la rispettiva posizione di ogni Stato membro viene definita con riguardo al suo prodotto interno lordo ed alla ponderazione dei suoi voti nel Consiglio ex art. 148, n. 2, del Trattato CE.

(<sup>1</sup>) Racc. 1991, pag. I-5019.

(<sup>2</sup>) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26.

(<sup>3</sup>) GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Padova con ordinanza 17 dicembre 1996, nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Tommaso Nalon e Ente Poste Italiane**

(Causa C-123/97)

(97/C 166/13)

Con ordinanza 17 dicembre 1996 (pervenuta alla Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 24 marzo 1997) emanata nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Tommaso Nalon e Ente Poste Italiane, la Pretura Circondariale di Padova ha richiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una interpretazione relativa agli artt. 92 e 93 del Trattato e in particolare:

- a) se le questioni di compatibilità della legge nazionale per le norme comunitarie in esame possano essere sollevate risolte nell'ambito di procedimenti che non siano promossi da soggetti imprenditori titolari degli interessi protetti dalle norme comunitarie dettate a tutela della concorrenza.
- b) Se la disciplina nazionale con cui si esonera un ente pubblico economico dalla osservanza della disciplina generale dettata dalle norme comuni di diritto privato

per tutti gli altri operatori del settore in materia di contratti di lavoro a termine costituisca un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato CEE.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vaasan Hovioikeus con sentenza 21 marzo 1997, nella causa promossa da Markku J. Läärä e a. contro Mikko Jaatinen, procuratore distrettuale e lo Stato finlandese**

(Causa C-124/97)

(97/C 166/14)

Con sentenza 21 marzo 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 marzo 1997, nella causa promossa da Markku J. Läärä, Cotswold Microsystems Limited e Oy Transatlantic Software Limited contro Mikko Jaatinen, procuratore distrettuale e lo Stato finlandese, il Vaasan Hovioikeus ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la sentenza della Corte di giustizia 24 marzo 1994 nella causa C-275/92<sup>(1)</sup>, *Her Majesty's Customs and Excise/Gerhart Schindler and Joerg Schindler*, vada interpretata nel senso che essa potrebbe considerarsi come riguardante una causa analoga all'attuale (v. sentenza pronunciata il 6 ottobre 1982 nella causa 283/81<sup>(2)</sup>, *Srl Cilfit and Lanificio di Gavardo SpA/Ministry of Health*) e che le disposizioni del Trattato CE vadano perciò interpretate nella presente causa allo stesso modo in cui sono state interpretate nella causa sopra menzionata.
- In caso di soluzione in tutto o in parte negativa della prima questione, lo Hovioikeus sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni supplementari:
- 2) Se le disposizioni del Trattato CE in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi (artt. 30, 59 e 60) si applichino anche agli apparecchi automatici da gioco del tipo di cui trattasi.
- 3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione,
  - a) se gli artt. 30, 59 e 60 o qualsiasi altro articolo del Trattato CE ostino a che la Finlandia limiti il diritto di gestire gli apparecchi in questione creando un monopolio a favore del Raha-automaattiyhdistys, a prescindere dal fatto che la limitazione in parola concerne allo stesso modo gli organizzatori nazionali di giochi e quelli stranieri,
  - e
  - b) se per la limitazione di cui trattasi possano valere le giustificazioni previste negli artt. 36 e 56 o in qualsiasi altro articolo del Trattato CE, sulla base di motivi contenuti nella legge in materia di giochi d'azzardo o nei suoi lavori preparatori o sulla base di qualsiasi altro motivo e se, nel valutare tale questione, possa rivelarsi pertinente l'entità delle vincite

te ottenibili dai detti apparecchi nonché il fatto che la possibilità di vincere si basi sull'azzardo oppure sull'abilità del giocatore.

(<sup>1</sup>) GU 1994, pag. I-1039.

(<sup>2</sup>) GU 1982, pag. 3415.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Arrondissementsrechtbank di Alkmaar, con ordinanza 18 marzo 1997, nel procedimento A.G.R. Regeling contro Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid**

(Causa C-125/97)

(97/C 166/15)

Con ordinanza 18 marzo 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 marzo 1997, nel procedimento A.G.R. Regeling contro bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, l'Arrondissementsrechtbank di Alkmaar ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla direttiva 80/987 (<sup>1</sup>) da parte di una normativa nazionale, la quale può comportare che il pagamento previsto nella direttiva di un credito di retribuzione avviene solo qualora e in quanto il credito di retribuzione nel periodo indicato nella direttiva si riferisca ad un importo maggiore di quello che il lavoratore ha ricevuto *nello* stesso periodo ma che, in base al diritto civile nazionale, viene imputato ad un credito di retribuzione, sorto in una data *precedente* tale periodo.

(<sup>1</sup>) GU 1980, L 283, pag. 23.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 21 marzo 1997, nella causa Eco Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV**

(Causa C-126/97)

(97/C 166/16)

Con ordinanza 21 marzo 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 marzo 1997, nella causa Eco Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) In quale misura i principi formulati dalla Corte di giustizia nella sua sentenza 14 dicembre 1995 (<sup>1</sup>), cause riunite C-430/93 e C-431/93, Van Schijndel en Van Veen/Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (Racc. pag. I-4705) si applichino per analogia qualora, in una controversia avente per oggetto un contratto di

diritto privato che non è risolta da un giudice nazionale, bensì da arbitri, le parti non invochino l'art. 85 del Trattato CE, e qualora gli arbitri, in base alle norme di diritto processuale nazionale che sono tenuti ad osservare, non abbiano alcuna facoltà di applicare d'ufficio tale disposizione.

- 2) Se il giudice olandese, nonostante le norme di diritto processuale olandese (...), debba accogliere una domanda d'annullamento di un lodo arbitrale a causa di un contrasto di detto lodo con l'art. 85 del Trattato CE — domanda che risponde peraltro a quanto prescritto dalla legge — qualora egli consideri che l'asserito contrasto sussista effettivamente.
- 3) Se, nonostante le norme di diritto processuale olandese (...), il giudice sia tenuto a disporre in tal senso anche qualora nel procedimento arbitrale la questione dell'applicabilità dell'art. 85 del Trattato CE sia rimasta al di fuori dei limiti della controversia e gli arbitri non abbiano emesso quindi una pronuncia su tale questione.
- 4) Se in base al diritto comunitario si debba disapplicare la norma di diritto processuale olandese (...), qualora ciò sia necessario per poter esaminare nell'ambito del procedimento d'annullamento, diretto contro il successivo lodo arbitrale, se un contratto, la cui validità giuridica è stata stabilita dal lodo interlocutorio rivestito di autorità di cosa giudicata, sia tuttavia nullo poiché in contrasto con l'art. 85 del Trattato CE.
- 5) Oppure se, in un caso come quello descritto nella questione n. 4, si debba disapplicare il principio secondo cui non si può chiedere contemporaneamente l'annullamento del lodo interlocutorio, nella misura in cui questo presenta le caratteristiche di una pronuncia definitiva, e l'annullamento del lodo arbitrale successivo.

(<sup>1</sup>) GU 1996, C 77, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Bologna — Sezione controversie del lavoro — con ordinanza 2 dicembre 1996 nel procedimento dinanzi ad essa pendente tra Carbonari Annalisa ed altri 121 ricorrenti e 1) Università degli Studi di Bologna, 2) Ministero della Sanità, 3) Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 4) Ministero del Tesoro**

(Causa C-131/97)

(97/C 166/17)

Con ordinanza 2 dicembre 1996, pervenuta alla Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 1° aprile 1997, emanata nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Carbonari Annalisa ed altri 121 ricorrenti e 1) Università degli Studi di Bologna, 2) Ministero della Sanità, 3) Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 4) Mini-

stero del Tesoro, la Pretura Circondariale di Bologna — Sezione controversie del lavoro — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee il seguente quesito:

«Se la disposizione della direttiva 82/76/CEE <sup>(1)</sup> nella parte in cui prevede che la formazione dei medici specialisti "forma oggetto di una adeguata remunerazione", debba essere interpretata, in mancanza della emanazione di norme specifiche della Repubblica italiana nei termini previsti, nel senso della efficacia diretta a favore dei medici specializzandi nei confronti delle amministrazioni della Repubblica italiana, e se attribuisca ai medici specializzandi in formazione il diritto ad un compenso adeguato correlato alla complessiva attività di formazione svolta nei servizi incaricati dallo Stato, con il relativo obbligo per tali amministrazioni, ivi compresa l'Università agli studi di Bologna, di corrispondere tale compenso».

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio del 26. 1. 1982. GU n. L 43 del 15. 2. 1982, p. 21.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Skatterättsnämnd (commissione tributaria svedese) con decisione 20 febbraio 1997, nella causa Victoria Film A/S contro Riksskatteverk**

(Causa C-134/97)

(97/C 166/18)

Con decisione 20 febbraio 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 aprile 1997, nella causa Victoria Film A/S contro Riksskatteverk, lo Skatterättsnämnd ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se dall'art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva IVA, nel combinato disposto col punto 2 dell'allegato F della direttiva medesima, ed alla luce del disposto dell'allegato XV, IX Imposte, punto 2, lett. aa), del Trattato di adesione concluso tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circa l'adesione della Svezia all'Unione europea, risulti che la Svezia può mantenere nel proprio ordinamento nazionale norme corrispondenti, sotto il profilo sostanziale, alla disciplina prevista nel capitolo 3, art. 11, n. 1, della legge sull'IVA nel testo vigente sino al 31 dicembre 1996 <sup>(1)</sup>.

In caso di soluzione negativa di tale questione:

- 2) Se dalla circostanza che l'art. 28, n. 3, lett. b), della direttiva non consente che un ordinamento nazionale preveda l'esenzione dall'imposta per le cessioni indicate nella questione sub 1) derivi, con riguardo al caso di specie, che la detta disposizione, le disposizioni dell'art. 6, n. 1, o eventuali altre pertinenti disposizioni della sesta direttiva, hanno effetto diretto con la conseguenza che i soggetti che operino cessioni di diritti di

tal genere possano invocare tali disposizioni dinanzi alle autorità nazionali al fine di far considerare le cessioni medesime quali operazioni imponibili.

In caso di soluzione negativa anche di tale seconda questione:

- 3) Se i soggetti che effettuino cessioni di diritti di tal genere possano comunque far valere il diritto alla detrazione, ai sensi dell'art. 17, n. 2, o di altra disposizione della direttiva, cioè se, pertanto, la detta disposizione abbia effetto diretto, ancorché dalla cessione stessa non sorga debito d'imposta.

(<sup>1</sup>) «Sono esenti da imposta le seguenti operazioni:

1. la cessione, temporanea o definitiva, dei diritti di cui agli artt. 1, 4 e 5 della legge n. 729/1960, relativa ai diritti di autore di opere letterarie e artistiche, salvo (...).»

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Vienna con ordinanza 24 marzo 1997, nella causa Verein zur Förderung des freien Wettbewerbs im Medienwesen contro Società MVF Magazin-Verlag am Fleetrand GmbH**

(Causa C-135/97)

(97/C 166/19)

Con ordinanza 24 marzo 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 aprile 1997, nella causa Verein zur Förderung des freien Wettbewerbs im Medienwesen contro Società MVF Magazin-Verlag am Fleetrand GmbH, l'Oberlandesgericht di Vienna ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 30 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una normativa di uno Stato membro A che non consenta ad un'impresa stabilita nello Stato membro B di vendere riviste periodiche ivi prodotte anche nello Stato membro A, quando tali riviste contengano giochi o quiz a premi, regolarmente organizzati nello Stato membro B».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vat and Duties Tribunal di Manchester, con ordinanza 2 aprile 1997, nella causa Norbury Developments Ltd contro Commissioners of Customs and Excise**

(Causa C-136/97)

(97/C 166/20)

Con ordinanza 2 aprile 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 aprile 1997, nella causa Norbury Developments Ltd contro Commissioners of Customs and Excise, il Vat and Duties Tribunal di Manchester ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se, in ipotesi di cessione di un terreno non edificato, ma dichiarato legalmente edificabile al momento della cessione in seguito a concessione rilasciata ai sensi della legge dello Stato membro, e che questo Collegio ha quindi accertato essere edificabile, il Regno Unito possa considerare tale operazione esente, sulla scorta dell'art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva <sup>(1)</sup>, Ciò, in particolare, nonostante il fatto che:

- a) l'assoggettamento ad imposta delle cessioni di terreni, ivi compresi i terreni insindacabilmente accertati come edificabili, sia stato modificato dalla data di attuazione nel Regno Unito della sesta direttiva 17 maggio 1977, segnatamente dalla data di entrata in vigore del Finance Act 1989, che ha introdotto la possibilità di optare per la rinuncia all'esenzione dall'IVA relativamente ad alcune di queste cessioni; e
- b) l'assoggettamento ad imposta delle cessioni di terreni accertati come edificabili sia stato modificato a decorrere dalla data di attuazione nel Regno Unito della sesta direttiva, segnatamente dalla data di entrata in vigore del Finance Act 1989, che ha prescritto che alcune di queste cessioni, precedentemente considerate operazioni esenti, fossero ordinariamente tassate come opere di edilizia civile;

e tenuto conto del fatto che

la cessione di cui trattasi sarebbe stata considerata operazione esente, in forza della voce 1, gruppo 1, dell'allegato 5 del Finance Act 1972, ove essa avesse avuto luogo anteriormente al 17 maggio 1977.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145, pag. 1).

#### Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 16 aprile 1997

(Causa C-144/97)

(97/C 166/21)

Il 16 aprile 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard B. Wainwright, consigliere giuridico principale e Jean-François Pasquier, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 1992, 92/74/CEE <sup>(1)</sup> che

amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE <sup>(2)</sup> concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della suddetta direttiva;

- condannare la Repubblica francese alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

La natura obbligatoria dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive emanate nei loro confronti prima dello scadere del termine all'uopo stabilito. Il termine in questione è scaduto il 31 dicembre 1993, senza che la Francia abbia adottato i provvedimenti necessari.

<sup>(1)</sup> GU n. L 297, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 317, pag. 1.

#### Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 16 aprile 1997

(Causa C-145/97)

(97/C 166/22)

Il 16 aprile 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard B. Wainwright, consigliere giuridico principale, e Jean-François Pasquier, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno del Belgio, avendo emanato il decreto 9 novembre 1993, riguardante le norme di qualità e di sicurezza degli appartamenti mobiliati, senza previa notificazione alla Commissione del relativo progetto, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche <sup>(1)</sup>;

- condannare il Regno del Belgio alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, il decreto contestato contiene, ad esempio, agli artt. 12 (relativo alle apparecchiature elettriche), 13 (relativo alle installazioni a gas) e 23, secondo

comma (relativo alle apparecchiature necessarie ai fini della protezione contro gli incendi), norme tecniche ai sensi del punto 5 dell'art. 1 della direttiva 83/189/CEE.

(<sup>1</sup>) GU n. L 109, pag. 8.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vat and Duties Tribunal di Londra con ordinanza 7 aprile 1997, nella causa The Institute of the Motor Industry contro Commissioners of Customs and Excise**

(Causa C-149/97)

(97/C 166/23)

Con ordinanza 7 aprile 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 aprile 1997, nella causa The Institute of the Motor Industry contro Commissioners of Customs and Excise, il Vat and Duties Tribunal di Londra ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se, alla luce degli accertamenti in fatto contenuti nei punti 3—19 e 21 della decisione del Tribunale e in circostanze come quelle di cui al punto 21 (che è riassunto di seguito), le prestazioni di servizi fornite da una siffatta associazione, che è un organismo senza finalità di lucro, siano esenti dall'IVA in quanto rientranti nella sfera d'applicazione dell'art. 13, sub A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva (<sup>1</sup>), in forza dell'espressione "(...) organismi (...) che si pregiudono obiettivi di natura (...) sindacale".

Nel punto 21, in sintesi, si afferma che l'associazione è un'associazione volontaria di persone fisiche, che riunisce lavoratori dipendenti occupati nel settore del commercio automobilistico al dettaglio. Gli scopi primari dell'associazione sono il miglioramento dei livelli lavorativi dei suoi aderenti, il miglioramento delle strutture di carriera nei diversi comparti del settore e il conseguente incremento delle entrate generali del settore stesso e dei lavoratori in esso occupati. L'associazione cerca di conseguire tali fini rispondendo alle esigenze di specializzazioni a tutti i livelli propri del settore, riconoscendo corsi (tenuti da altre istituzioni) di insegnamento di tali specializzazioni, concedendo riconoscimenti al compimento di tali corsi e classificando i suoi aderenti, diffondendo informazioni dirette a tenere aggiornati i suoi aderenti con gli sviluppi nel settore e nelle rispettive specializzazioni e tenendo un registro di collocamento.»

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1).

**Cancellazione dal ruolo della causa C-205/90 (<sup>1</sup>)**

(97/C 166/24)

Con ordinanza 20 febbraio 1997, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-205/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel di Kortrijk): Les Assurances du Crédit Namur SA contro 1) PVBA «Bowy» e 2) G. Decoopman.

(<sup>1</sup>) GU n. C 212 del 25. 8. 1990.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-126/96 (<sup>1</sup>)**

(97/C 166/25)

Con ordinanza 25 febbraio 1997, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-126/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Her Majesty's Court of Session in Scotland, Edimburgo): Marie Brizard e Roger International SA contro William Grant & Sons (International) Ltd e William Grant & Sons Ltd.

(<sup>1</sup>) GU n. C 180 del 22. 6. 1996.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-133/96 (<sup>1</sup>)**

(97/C 166/26)

Con ordinanza 25 febbraio 1997, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-133/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Ancona): Ministero delle Finanze dello Stato contro Foods Import Srl dei F.lli Monti.

(<sup>1</sup>) GU n. C 180 del 22. 6. 1996.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-186/95 (<sup>1</sup>)**

(97/C 166/27)

Con ordinanza 27 febbraio 1997, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-186/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto): Procedimento penale a carico di Luciano Iommi, Giovanni Carnovale, Franco De Bonis, Giorgio Iommi e Antonio Iommi.

(<sup>1</sup>) GU n. C 208 del 12. 8. 1995.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-339/96 <sup>(1)</sup>**  
(97/C 166/28)

Con ordinanza 5 marzo 1997, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-339/96 (domanda di pronun-

cia pregiudiziale proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône): Joao Farias contro Caisse régionale d'assurance maladie du sud-est.

(<sup>1</sup>) GU n. C 354 del 23. 11. 1996.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
DI PRIMO GRADO**

26 febbraio 1997

nella causa T-191/96 R, C.A.S. Succhi di frutta S.p.A. contro Commissione delle Comunità europee

*(Concorrenza — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione)*

(97/C 166/29)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nel procedimento T-191/96 R, C.A.S. Succhi di frutta S.p.A., con sede in Verona (Italia), con l'avv. Alberto Miele, del foro di Padova, gli avv.ti Antonio Tizzano e Gian Michele Roberti, entrambi del foro di Napoli, e l'avv. Carlo Scarpa, del foro di Venezia, con domicilio eletto in Belgio presso lo studio legale Tizzano, Place du Grand Sablon, 36, Bruxelles, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Paolo Ziotti e Alberto Dal Ferro), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 6 settembre 1996, che modifica la decisione della stessa Commissione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaijan, conformemente al regolamento (CE) n. 228/96, il 26 febbraio 1997 il presidente del Tribunale ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2. Le spese sono riservate.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
DI PRIMO GRADO**

3 marzo 1997

nel procedimento T-6/97 R, Comafrika SpA e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contro Commissione delle Comunità europee

*(Organizzazione comune dei mercati — Banane — Coefficiente di riduzione provvisorio — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori — Danno grave e irrimediabile)*

(97/C 166/30)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Nel procedimento T-6/97 R, Comafrika SpA, con sede in Genova (Italia) e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., con sede in Amburgo (Germania), con il signor Bernard O'Connor, solicitor, assistito dall'avv. Bonifacio García Porras, del foro di Salamanca, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 22, avenue Marie-Adelaïde, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Xavier Lewis), avente ad oggetto la domanda, proposta ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, diretta ad ottenere, in primo luogo, che sia sospesa l'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 24 ottobre 1996, n. 2035, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità provvisoria di banane da assegnare agli operatori delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1997 (GU n. L 272, pag. 6), nei limiti in cui il detto regolamento riguarda le richiedenti o nei suoi effetti erga omnes, in secondo luogo, che sia ordinato il rilascio alle richiedenti di un numero corretto di certificati conformemente ai diritti ad esse conferiti dall'ordinamento comunitario e, in terzo luogo, che siano adottate tutte le altre misure che il Tribunale riterrà necessarie al fine di concedere alle richiedenti un risarcimento provvisorio, il 3 marzo 1997 il presidente del Tribunale ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2. Le spese sono riservate.

**Ricorso del signor Giorgio Lebedef contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 1997**

(Causa T-42/97)

(97/C 166/31)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 febbraio 1997 il signor Giorgio Lebedef, residente in Senningerberg (Lussemburgo), con l'avvocato Gilles Bounéou, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, 15, avenue du Bois, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare l'implicita decisione di rifiuto opposta al signor Giorgio Lebedef riguardo alla sua domanda di fruire di un permesso sindacale;
- in via subordinata e per ciò che è necessario,
- accertare l'illegittimità della procedura nota come «permesso sindacale»;
- annullare la decisione della Commissione di non porre fine a tutti i permessi sindacali concessi in passato;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, membro del sindacato «Action & Défense — Luxembourg», sostiene che il rifiuto della Commissione, da una parte, di accordargli un «permesso sindacale» in quanto rappresentante del detto sindacato e, dall'altra, di stabilire la legittimità e la validità dei permessi sindacali concessi in passato, costituisce una violazione degli artt. 24 bis, 25, 37, 38, e 39 dello Statuto del personale nonché dell'Accordo quadro che disciplina i rapporti tra l'istituzione e le Organizzazioni sindacali e di categoria e della Convenzione n. 151 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui rapporti di lavoro nel pubblico impiego, entrato in vigore il 25 febbraio 1981.

**Ricorso della Sofivo e a. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 7 marzo 1997**

(Causa T-61/97)

(97/C 166/32)

(Lingua processuale: il francese)

Il 7 marzo 1997 le società Sofivo, con sede in Condé sur Vire (Francia), Sofivo Production, con sede in Brece (Francia), Sovinor, con sede in Condé sur Vire (Francia), Denkavit France, con sede in Montreuil-Bellay (Francia), Sobeval Viande, con sede in Périgueux (Francia), Serval, con sede in Sainte Eanne (Francia), Besnier Industrie, con sede in

Bourbarre (Francia), Sovida, con sede in Chateaubriand (Francia), Sica Ouest Elevage, con sede in Ploudaniel (Francia), Guinde, con sede in Montauban de Bretagne (Francia), Tarbouriech, con sede in Villeneuve sur Lot (Francia), Mamellor, con sede in Charnay les Macon (Francia), Coopagri Bretagne, con sede in Landerneau (Francia), Collet et Compagnie, con sede in Chateaubourg (Francia), Kermene SA, con sede in Saint Jacut du Mene (Francia) e Vals, con sede in Champagne (Francia), con l'avvocato Deborah Kryvian, del foro di Rouen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 8 gennaio 1997, n. 18/97;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Le ricorrenti, società francesi operanti nel settore della produzione di carni di vitello e che hanno già impugnato dinanzi al Tribunale il regolamento del Consiglio n. 2222/96 <sup>(1)</sup> e il regolamento della Commissione n. 2311/96 <sup>(2)</sup>, chiedono nella presente causa l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 8 gennaio 1997, n. 18, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 in ordine ai premi previsti nel settore delle carni bovine <sup>(3)</sup>, nella parte in cui modifica il peso di riferimento della carcassa di vitello per la Germania da 103 a 112 kg.

Le ricorrenti deducono una disparità di trattamento e una discriminazione contraria alle regole di concorrenza. Esse sostengono infatti che l'aumento del peso di riferimento della carcassa per la Germania fino a un peso superiore a quello stabilito per la Francia, senza lasciare alcun margine di valutazione ai competenti enti francesi, aggrava la distorsione di concorrenza già denunciata nelle precedenti cause, a diretto vantaggio degli operatori tedeschi.

<sup>(1)</sup> Cause T-14/97 (GU n. C 94 del 22. 3. 1997) e T-15/97 (GU n. C 94 del 22. 3. 1997).

<sup>(2)</sup> Causa T-20/97 (GU n. C 94 del 22. 3. 1997).

<sup>(3)</sup> GU n. L 5, pag. 17.

**Ricorso della Société Générale contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 marzo 1997**

(Causa T-62/97)

(97/C 166/33)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 marzo 1997 la Société Générale, con sede in Parigi, con l'avv. Dominique Voillemot, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.

Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 24 dicembre 1996, che autorizza la concessione di aiuti urgenti al Crédit Lyonnais da parte delle autorità francesi;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute nell'ambito del presente procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, che ha già impugnato la decisione della Commissione 26 luglio 1995, recante autorizzazione sub condizione dell'aiuto accordato dalla Francia alla banca Crédit Lyonnais <sup>(1)</sup>, chiede nella presente causa l'annullamento della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti urgenti concessi nel mese di settembre 1996 <sup>(2)</sup>, deducendo che:

- 1) la Commissione ha violato le disposizioni dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE e della sua decisione 26 luglio 1995, astenendosi dal dichiarare l'illegittimità, per tardiva notificazione, degli aiuti urgenti concessi, con particolare riguardo alla deroga all'espletamento dell'operazione di sottoscrizione, da parte dell'EPFR, di obbligazioni a tagliando zero per un importo di 10 miliardi di FF.
- 2) La Commissione ha violato l'art. 92, n. 3, del Trattato CE, gli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» adottati in forza di questo articolo (gli Orientamenti comunitari) e la sua decisione 26 luglio 1995, autorizzando la concessione di ulteriori aiuti al Crédit Lyonnais e aggravando maggiormente l'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti autorizzati il 26 luglio 1995. Infatti, gli aiuti urgenti autorizzati:
  - non contribuiscono allo sviluppo di un settore di attività;
  - non tengono conto dell'interesse comune;
  - aggravano l'incidenza degli aiuti autorizzati il 25 luglio 1996, il cui ammontare e la cui necessità sono contestabili e che per giunta sono stati concessi in assenza di un vero piano di ristrutturazione e di contropartite sufficienti che consentissero di porre rimedio alle gravi distorsioni di concorrenza risultanti dagli aiuti.
- 3) La Commissione ha violato le disposizioni dell'art. 92, n. 3, lett. c) del Trattato CE, e degli Orientamenti comunitari, autorizzando aiuti urgenti che consentono il mantenimento delle attività del Crédit Lyonnais in at-

tesa della concessione di nuovi aiuti, pur non potendo quest'ultimo in nessun caso fruire di un nuovo piano di aiuti, tenuto conto degli aiuti già ricevuti in passato.

- 4) La Commissione ha violato le disposizioni dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE e degli Orientamenti comunitari, autorizzando aiuti urgenti in circostanze contrarie a quelle richieste per ogni aiuto per il salvataggio, in quanto tali aiuti:
  - non consistono in aiuti di tesoreria in forma di garanzie di crediti o di crediti rimborsabili ad un tasso equivalente a quello di mercato;
  - non sono limitati a quanto necessario per la gestione dell'impresa;
  - sono versati per un periodo particolarmente lungo e ingiustificato;
  - non sono giustificati da gravi motivi sociali.

<sup>(1)</sup> Causa T-32/96, GU n. C 133 del 4. 5. 1996, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU n. C 390 del 24. 12. 1996, pag. 7.

#### **Ricorso del signor Martin Neumann e della signora Irmgard Neumann-Schölles contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 marzo 1997**

(Causa T-68/97)

(97/C 166/34)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 13 marzo 1997 il signor Martin Neumann e la signora Irmgard Neumann-Schölles, residenti in Karlsruhe (Repubblica federale di Germania), con gli avvocati Bernd Potthast e Hans-Josef Rüber, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8—10 rue Mathias Hardt, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a versare al primo ricorrente, signor Martin Neumann, una pensione di orfano ai sensi dell'art. 80 dello Statuto;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La seconda ricorrente, signora Irmgard Neumann-Schölles, dipendente in servizio presso l'Istituto europeo dei transuranici di Karlsruhe, coniugata in seconde nozze con un dipendente della Commissione deceduto nel 1992, chiede per sé e per il figlio nato dal suo primo matrimonio, il primo ricorrente, il riconoscimento della pensione di reversi-

bilità. Il primo ricorrente ha convissuto con i coniugi Schölles dal 1982 al 1990 ed è stato da essi mantenuto anche durante gli studi, conclusisi nel 1995. Il padre biologico del primo ricorrente e primo marito della seconda ricorrente non ha mai corrisposto gli alimenti al primo ricorrente ed è peraltro deceduto nel 1996.

Con lettera 22 giugno 1995 la competente autorità che ha il potere di nomina negava alla seconda ricorrente una pensione vedovile ai sensi dell'art. 17 dell'allegato VIII dello Statuto, con la motivazione che il suo secondo matrimonio era durato meno di un anno e non era soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo. Con lettera 20 marzo 1996, veniva poi negata anche la concessione di una pensione di orfano in favore del primo ricorrente, poiché non ricorrevano i presupposti previsti dall'art. 80 dello Statuto.

Il diritto a una pensione di orfano fatto valere dal primo ricorrente nell'atto introduttivo del ricorso si fonda, da un lato, sull'art. 80, primo comma, dello Statuto. Si sostiene essenzialmente che la nozione di «pensione di orfano» ivi contenuta viene impiegata soltanto per indicare che in occasione del decesso di un dipendente vengono corrisposte delle somme di denaro ai figli concretamente a suo carico. Pertanto non sono gli orfani a ricevere la pensione di orfano, bensì piuttosto i figli a carico.

D'altro lato, dall'art. 80, commi da secondo a quarto, dello Statuto, si desume che per avere diritto alla detta pensione non è necessario esserè orfano di entrambi i genitori.

La convenuta non si poteva nemmeno fondare sull'art. 21 dell'allegato VIII dello Statuto, giacché il n. 1 di tale articolo parla di «orfani». Se con tale termine il legislatore avesse inteso soltanto gli orfani di entrambi i genitori, l'art. 21 dell'allegato VIII dello Statuto sarebbe di per sé un controsenso.

**Ricorso della Proderec — Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, ACE, contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 marzo 1997**

(Causa T-72/97)

(97/C 166/35)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 27 marzo 1997, la Proderec — Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, ACE, avente sede in Almada, Av. 25 de Abril n. 7B, con l'avv. Manuel Rodrigues, del foro di Lisbona, con domicilio eletto presso la signora Luísa Maria Miranda Sousa Pires, 4 A, rue Jean Jaurès, L-1836 Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 9 dicembre 1996, relativa al fascicolo n. 880249 P3, e la decisione della Commissione 9 dicembre 1996, relativa al fasci-

colo n. 880249 P3, e la decisione della Commissione 9 dicembre 1996, relativa al fascicolo n. 881311 P1, notificate alla ricorrente in data 28 gennaio 1997;

- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Le decisioni impugnate corrispondono alle decisioni finali di approvazione della domanda di pagamento di saldo relativa ai «fascicoli» di candidatura a contributi finanziari del Fondo sociale europeo 881311 P1 e 880249 P3, di cui era titolare la ricorrente. Attraverso tali decisioni, la Commissione ha stabilito di ridurre l'importo approvato dalla decisione n. C(88) 0831/29. 04.88 relativa alla concessione all'attuale ricorrente di un contributo per il finanziamento in Portogallo di azioni di formazione professionale.

A sostegno del ricorso vengono fatte valere le seguenti censure:

- le decisioni della Commissione sono illegittime in quanto contra legem, in particolare in contrasto con la decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, con il regolamento (CEE) 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione di tale decisione, e, inoltre, con la decisione della Commissione 86/673/CEE relativa alla gestione del Fondo sociale europeo.
- Si tratta di decisioni illegittime in quanto urtano contro diritti e interessi della ricorrente giuridicamente protetti e risultanti dalla decisione iniziale della Commissione che ha approvato i «fascicoli» e dall'atto di certificazione effettuato dal Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE), quindi da rispettare ai sensi delle stesse.
- Si tratta di due decisioni contraddittorie in quanto, avendo la ricorrente realizzato le azioni e senza che ciò sia mai stato messo in dubbio né lo sia attualmente, impongono di restituire somme di danaro percepite oltre sette anni fa e spese nell'esecuzione delle due azioni e a causa di esse.
- Le decisioni sono inoltre in contrasto con altre già adottate in precedenza e che alterano completamente i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali le azioni erano state approvate ed eseguite.
- Si tratta di decisioni inique e radicali perché offendono i principi dell'equità, del buon senso e dell'imparzialità.
- Si tratta, infine, di decisioni prive di fondamento in quanto in contrasto con la certificazione effettuata dal DAFSE nel 1990 ed in quanto tale certificazione è l'unica valida perché effettuata entro il termine di 13 mesi, conformemente alle condizioni definite nel regolamento comunitario e non revocabile unilateralmente.
- Le due decisioni alterano, modificano e distorcono il criterio adottato nella decisione di approvazione iniziale basandosi su un secondo atto di certificazione del

DAFSE che impone di applicare criteri di ragionevolezza e buona gestione finanziaria mai resi noti né prima, né durante, né dopo.

- Tali decisioni ledono il diritto alla difesa della ricorrente.

**Ricorso della British Shoe Corporation e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997**

(Causa T-73/97)

(97/C 166/36)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 marzo 1997 la British Shoe Corporation e altri, rappresentati dall'avv. Alasdair Bell, solicitor, del foro scozzese, e dall'avv. Mark Powell, solicitor, del foro inglese, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Loesch & Wolter, 11 rue Goethe, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento n. 165/97 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia;
- emanare i provvedimenti che riterrà opportuni;
- condannare la convenuta a sopportare le spese della ricorrente.

*Motivi e principali argomenti*

Le società ricorrenti nel presente procedimento sono fra i maggiori importatori e rivenditori di calzature nell'Unione europea. Esse importano quantitativi consistenti di calzature dalla Cina e dall'Indonesia, paesi nei confronti dei quali è stata disposta un'indagine di antidumping che ha dato luogo all'adozione del regolamento della Commissione n. 165/97<sup>(1)</sup>, che ha imposto dazi antidumping provvisori del 94,1 % e del 36,5 %, rispettivamente, su calzature con materie tessili dalla Cina e dall'Indonesia. Le ricorrenti chiedono l'annullamento di detto regolamento.

Le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1, n. 4 del regolamento n. 3283/94<sup>(2)</sup> in quanto la Commissione ha erroneamente interpretato, sia in fatto sia in diritto, l'espressione «prodotto simile» di cui alla detta disposizione. A loro avviso le calzature vulcanizzate non possono essere

considerate come «prodotto simile» alle calzature prodotte con stampaggio per iniezione. Ci sono significative differenze, in particolare nella fabbricazione dei materiali, nei processi di produzione, nelle caratteristiche tecniche e fisiche, nel prezzo, nell'imballaggio e nella distribuzione. Perciò la decisione della Commissione di imporre un dazio antidumping del 94,1 % sulle calzature vulcanizzate è illegittima.

Le ricorrenti deducono inoltre la violazione dell'art. 190 del Trattato. Esse sostengono che la motivazione inadeguata contenuta nel regolamento n. 165/97 impedisce al Tribunale di primo grado di annullare il detto dazio per riesaminare la questione se la convenuta ha stabilito correttamente il livello di antidumping. La prima obiezione all'interpretazione della Commissione è la sua mancata considerazione della differenza tra calzature vulcanizzate e a stampaggio per iniezione. Inoltre, dal punto di vista aritmetico il livello del dazio provvisorio non è equo né adeguatamente motivato.

Esse inoltre sostengono che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nella considerazione dell'«interesse della Comunità». La misura contestata considera scontato che il sistema di distribuzione potrà assorbire gran parte del dazio antidumping. Tuttavia, la Commissione non dimostra ciò in alcun modo se non individuando il margine, al lordo, tra importazione e rivendita nel 100 %. Non si tiene conto affatto del costo della struttura coperto da tale margine, del livello di profitto, o della capacità del sistema di distribuzione di assorbire una parte rilevante del dazio. Considerato che i prezzi delle calzature importate hanno già subito un notevole aumento, la valutazione della Commissione in ordine alla situazione è contraddetta dai fatti.

Le ricorrenti deducono inoltre che violando l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3283/94, in combinato disposto con l'art. 5, n. 4, la Commissione, nel caso in questione, ha ignorato il fatto che prima di imporre dazi legittimi è necessario accertare un danno materiale nei confronti di un gruppo di produttori EU che rappresentino il 25 % della produzione EU di prodotti simili.

Infine esse deducono la violazione del principio di proporzionalità rispetto al livello di dazi antidumping stabiliti nel regolamento contestato. Sotto questo aspetto esse sottolineano il fatto che è praticamente impossibile ottenere forniture di calzature vulcanizzate nella Comunità.

(1) Regolamento 28 gennaio 1997, n. 165/97, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU n. L 29 del 31. 1. 1997, pag. 3).

(2) Regolamento 22 dicembre 1994 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU n. L 349, del 31. 12. 1994, pag. 1).

**Ricorso della Büchel & Co, Fahrzeugteifabrik GmbH  
contro il Consiglio delle Comunità europee, presentato il  
28 marzo 1997**

(Causa T-74/97)

(97/C 166/37)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 28 marzo 1997, la Büchel & Co, Fahrzeugteifabrik GmbH di Fulda (Repubblica federale di Germania), rappresentata dagli avv.ti Wolfgang A. Rehmann e Ute Zinsmeister, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio Bonn & Schmitt, 62, avenue Guillaume, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento del Consiglio 71/97;
- dichiarare inapplicabile ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE l'art. 13 del regolamento del Consiglio 384/96, in quanto costituisce la base giuridica del regolamento 71/97;
- condannare il convenuto alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente produce principalmente parti di biciclette e inoltre commercializza singole parti di bicicletta non prodotte in serie che vengono importate tra l'altro dalla Repubblica popolare cinese.

Con il presente ricorso, la ricorrente impugna il regolamento di base 71/97, del Consiglio (nel prosieguo: il regolamento di riferimento) con cui il dazio originariamente introdotto sull'importazione di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è stato esteso all'importazione di parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Benché la ricorrente non rientrasse nei presupposti dell'elusione, non le sarebbe stata accordata un'esenzione dal dazio antielusione.

La ricorrente sostiene la nullità del regolamento di riferimento e si fonda principalmente sui seguenti motivi:

Mentre l'inchiesta della Commissione che ha portato all'adozione del regolamento di riferimento riguardava unicamente l'importazione di parti di biciclette complete e premontate (kit di montaggio), il dazio antielusione non è stato imposto solo sui suddetti kit di montaggio, ma anche sulle singole parti di biciclette, indipendentemente dal fatto che esse fossero o meno prodotte in serie. Una simile estensione della misura non sarebbe coperta dall'art. 13 del regolamento di base n. 384/96/CE (in prosieguo: il regolamento di base). L'estensione del dazio antidumping anche alle singole parti di biciclette sarebbe quindi una

violazione del principio di proporzionalità in quanto la misura scelta per il raggiungimento dell'obiettivo proposto non sarebbe idonea e non sarebbe il mezzo meno restrittivo.

Il regolamento di riferimento prevede un'esenzione da parte della Commissione per le officine di montaggio che non rientrano nei presupposti dell'elusione. Per contro, i semplici importatori di parti di biciclette sarebbero obbligati a seguire il procedimento dell'uso speciale introdotto dal regolamento di riferimento. Tale procedimento farebbe dipendere l'esenzione prevista dal regolamento di base per le imprese che non rientrano nei presupposti dell'elusione da ulteriori condizioni che non sarebbero contemplate dal regolamento di base e quindi sarebbero state introdotte senza una base giuridica. Queste ulteriori condizioni protrebbero inoltre a una limitazione della libera circolazione delle merci nella Comunità e costituirebbero quindi una violazione del principio della libera circolazione delle merci. Inoltre, il procedimento dell'uso speciale condurrebbe a una lesione del diritto di proprietà e violerebbe il principio della parità di trattamento per via del diverso trattamento delle imprese di montaggio e degli importatori.

Incidentalmente viene fatto valere che l'art. 13 del regolamento di base, che costituisce la base giuridica per il regolamento di riferimento, sarebbe in contrasto con l'art. VI del GATT e con gli accordi per la sua attuazione, in quanto l'art. 13 del regolamento di base rende possibile l'imposizione di dazi antielusione senza che occorra dimostrare un danno per l'industria comunitaria. Peraltro, una violazione dell'art. VI del GATT è costituita anche dal fatto che secondo l'art. 13 del regolamento di base un dazio antielusione di per sé può essere imposto allorché il montaggio o la fabbricazione della merce siano realizzate da un partecipante che non è collegato con un importatore o un fabbricante la cui esportazione di merci analoghe si assoggetta al dazio antidumping definitivo.

**Ricorso della Büchel & Co, Fahrzeugteifabrik GmbH  
contro la Commissione delle Comunità europee, presentato  
il 28 marzo 1997**

(Causa T-75/97)

(97/C 166/38)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 28 marzo 1997, la Büchel & Co, Fahrzeugteifabrik GmbH di Fulda (Repubblica federale di Germania), rappresentata dagli avv.ti Wolfgang A. Rehmann e Ute Zinsmeister, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio Bonn & Schmitt, 62, avenue Guillaume, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità Europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare nullo il regolamento (CE) della Commissione n. 88/97;

- dichiarare il regolamento (CE) del Consiglio n. 71/97 inapplicabile ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE, in quanto costituisce la base giuridica del regolamento (CE) n. 88/97;
- dichiarare l'art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96 inapplicabile ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE, in quanto costituisce la base giuridica dei regolamenti (CE) n. 88/97 e n. 71/97;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente ha già con il procedimento T-74/97 dinanzi al Tribunale di primo grado intentato un'azione contro il Consiglio.

Con il presente ricorso la ricorrente impugna il regolamento (CE) della Commissione, n. 88/97 sull'esenzione (in prosieguo: il regolamento sull'esenzione) che disciplina in dettaglio il procedimento di esenzione di imprese previsto dal regolamento di riferimento (CE) del Consiglio n. 71/97. Il regolamento di riferimento estendeva il dazio originariamente introdotto sulle biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese anche all'importazione di parti di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Sebbene la ricorrente non rientri nei presupposti dell'elusione, non le è stata accordata un'esenzione dal dazio anti-elusione.

La ricorrente fa valere la nullità del regolamento di esenzione e prospetta essenzialmente i seguenti motivi:

Il sistema dell'uso particolare dinanzi alle autorità doganali nazionali introdotto nel regolamento sull'esenzione il quale non accorda alle imprese un'esenzione per il fatto che esse non rientrano nella fattispecie dell'elusione, ma fa dipendere l'esenzione da ulteriori condizioni, non sarebbe coperto dall'art. 3 del regolamento di riferimento, né dall'art. 13 del regolamento di base (CE) n. 384/96 (in prosieguo: il regolamento di base) ed è quindi privo di base giuridica.

La ricorrente deduce inoltre in via incidentale l'inapplicabilità del regolamento di riferimento e dell'art. 13 del regolamento di base nella misura in cui essi costituiscono la base giuridica per il regolamento sull'esenzione. In ciò la ricorrente si richiama sostanzialmente agli argomenti già prospettati nella causa T-74/97.

#### **Ricorso della Sofivo e a. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 marzo 1997**

(Causa T-76/97)

(97/C 166/39)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 marzo 1997 le società Sofivo, con sede in Condé sur Vire (Francia), Sofivo Production, con sede in Brece (Fran-

cia), Sovinor, con sede in Condé sur Vire (Francia), Denka-vit France, con sede in Montreuil-Bellay (Francia), Sobeval Viande, con sede in Périgueux (Francia), Serval, con sede in Sainte Eanne (Francia), Besnier Industrie, con sede in Bourbarre (Francia), Sovida, con sede in Chateaubriand (Francia), Sica Ouest Elevage, con sede in Ploudaniel (Francia), Guinde, con sede in Montauban de Bretagne (Francia), Tarbouriech, con sede in Villeneuve sur Lot (Francia), Mamellor, con sede in Charnay les Macon (Francia), Coopagri Bretagne, con sede in Landerneau (Francia), Collet et Compagnie, con sede in Chateaubourg (Francia), Kermene SA, con sede in Saint Jacut du Mene (Francia), e Vals, con sede in Champagne (Francia), con l'avv. Philippe Denesle, del foro di Rouen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento della Commissione 31 gennaio 1997, n. 200;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Le ricorrenti, le stesse che, nelle cause T-14/97, T-15/97, T-20/97 <sup>(1)</sup> e T-61/97 <sup>(2)</sup>, impugnano il modo in cui il regolamento n. 200/97 <sup>(3)</sup>, attraverso l'istituzione di un premio supplementare per la commercializzazione precoce nel settore delle carni bovine, ha inteso fondarsi sulla disparità di trattamento, nonché sulla discriminazione anticoncorrenziale denunciate nei ricorsi concernenti le cause dianzi citate.

Secondo le ricorrenti, la Commissione ha adottato, nell'atto impugnato, il principio del versamento di un premio supplementare che, pur creando ormai una differenziazione in ordine all'importo dell'aiuto, non pone tuttavia affatto rimedio alla disparità di trattamento e alla discriminazione anticoncorrenziale. A parer loro, la concessione di un premio supplementare d'importo identico, che prende in considerazione soltanto il peso dell'animale abbattuto, tralasciando ogni altra considerazione oggettiva relativa al mercato, non è atta a ristabilire l'equilibrio tra prodotti concorrenti.

Le ricorrenti hanno segnalato, nei loro precedenti ricorsi, che dal momento che il peso medio della carcassa che poteva essere ammesso per il premio può differire a seconda degli Stati membri, senza che tale differenza sia giustificata da divergenze obiettive e pertinenti, le disposizioni in parola erano in contrasto con l'art. 40 del Trattato. Orbene, la Commissione adotta nuovamente, nell'atto impugnato, pesi di riferimento, privi di ogni dato obiettivo.

Ma soprattutto, proseguono le ricorrenti, pur rilevando correttamente che la produzione non risponde più alla domanda tradizionale del mercato, la Commissione adotta

provvedimenti inidonei a sanare l'effetto considerato. Infatti, l'importo del premio supplementare pari a 10 ECU per 108 chilogrammi, per gli animali allevati in Francia, non consente minimamente di ripristinare la concorrenza, ad esempio con gli animali allevati nei Paesi Bassi, i quali per 138 chilogrammi potranno essere venduti sul mercato francese a un prezzo più elevato, tenuto conto non soltanto del numero di chilogrammi aggiuntivi, ma anche del miglior prezzo per chilogrammo offerto per animali di migliore configurazione, e per i quali sarà ottenuto un premio di 60 ECU.

(<sup>1</sup>) GU n. C 94 del 22. 3. 1997, rispettivamente pag. 20, 21 e 22.

(<sup>2</sup>) Non ancora pubblicata nella GU.

(<sup>3</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 31 gennaio 1997, n. 200, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine (GU n. L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 62).

**Ricorso del signor José Baiges Planas e 16 altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 marzo 1997**

(Causa T-77/97)

(97/C 166/40)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 27 marzo 1997 José Baiges Planas, residente in Bruxelles, Viviane Baretti-Piazzi, residente in Rhode St Genese (Belgio), David Broderick, residente in Bruxelles, Alessandro Buttice, residente in Bruxelles, Peter Grasmann, residente in Bruxelles, Timothy Hayes, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), Louis Hersom, residente in Bruxelles, Owen Jones, residente in Bruxelles, Jean-Louis Levy-Gorgeot, residente in Bereldange (Lussemburgo), Saturno Mallia, residente in Overijse (Belgio), Fenardo Mazza, residente in Steinsel (Lussemburgo), Yasmine Pire, residente in Bruxelles, William Richer, residente in Hoeilaart (Belgio), Josefa Rodriguez Portero, residente in Bruxelles, Robert Smyth, residente in Sterrebeek (Belgio), Alain Van Hamme, residente in Grimbergen (Belgio) e Fionnuala Walker, residente in Bruxelles, con l'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione che rigetta la loro domanda di reinquadramento,
- annullare la decisione della Commissione recante rigetto del reclamo amministrativo,
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

**Ricorso del signor F. Javier Maeztu Nieva contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997**

(Causa T-78/97)

(97/C 166/41)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 28 marzo 1997 il signor F. Javier Maeztu Nieva, residente in Bruxelles, con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 giugno 1996 recante rigetto della sua domanda di procedere alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto,
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al suo reclamo,
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

**Ricorso del signor Michael A. Köhler contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997**

(Causa T-79/97)

(97/C 166/42)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 28 marzo 1997 il signor Michael A. Köhler, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 giugno 1996 recante rigetto della sua domanda di procedere alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto,
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al suo reclamo,
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

#### **Ricorso della Regione Toscana contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° aprile 1997**

(Causa T-81/97)

(97/C 166/43)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Il 1° aprile 1997, la Regione Toscana, a Firenze, con gli avvocati Vito Vacchi e Lucia Bora, del foro di Firenze, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Sig. Paolo Benocci, 50, rue de Vianden, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la nota della Commissione europea — Direzione generale dell'Agricoltura del 21. 11. 1994 /VI/ 040551;
- annullare l'atto, mai comunicato alla regione ricorrente, con cui la Commissione europea ha disimpegnato il contributo comunitario stanziato, nell'ambito del Programma integrato mediterraneo PIM, per il progetto n. 88.20.IT.006.0 (Opere di adduzione di acqua potabile in Toscana);
- annullare la nota del 31 gennaio 1997 della Commissione europea, pervenuta alla ricorrente in data 7 febbraio 1997, con cui la stessa Commissione comunica il suddetto avvenuto disimpegno.

#### *Motivi e principali argomenti*

La Regione Toscana impugna nella presente causa l'atto della convenuta tramite il quale è stato disimpegnato il contributo finanziario stanziato, nell'ambito del Programma integrato mediterraneo PIM, per un progetto di adduzione di acqua potabile in Toscana, di un importo complessivo di circa 900 000 ECU.

Viene ricordato a questo riguardo che la richiesta corrispondente di pagamento a saldo è stata effettuata con lettera del 31 marzo 1995 dell'Assessore regionale all'Agricoltura, il quale non ha mai ricevuto risposta da parte della Commissione. Pertanto nel novembre del 1996, la Regione ricorrente, non avendo ricevuto il pagamento richiesto, ha inviato alla stessa Commissione una lettera di sollecito, in risposta alla quale la convenuta precisava che, dato che la domanda di saldo del progetto in questione doveva pervenirle entro il 31 marzo 1995, allorquando la detta domanda è in fatto pervenuta quattro giorni dopo, il contributo comunitario doveva essere disimpegnato ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 4256/88 <sup>(1)</sup>.

La ricorrente fa anzitutto valere la violazione del sopracitato art. 10 del regolamento n. 4256/88, nella misura in cui la norma non dispone che le richieste di pagamento debbano pervenire alla Commissione entro il 31 marzo, ma solo che esse siano «oggetto di richiesta» formalizzata entro detto termine. Conseguentemente, la lettera della Regione Toscana costituirebbe un corretto adempimento rispetto alla norma del regolamento in oggetto, che definisce il termine di invio della richiesta e non quello del suo ricevimento.

Nel ricorso viene anche invocata l'inosservanza del principio di proporzionalità. Secondo la ricorrente, pur accettando, quod non, la sussistenza di un non esatto adempimento da parte della Regione, ci sarebbe da constatare un onere economico eccessivo rispetto allo scopo da perseguire, cioè, la sanzione automatica della perdita della cauzione prevista per colpire una infrazione nettamente meno grave dell'inadempimento dell'obbligo principale alla cui garanzia è destinata la cauzione stessa.

La ricorrente segnala, in fine, un'ulteriore violazione del diritto comunitario sotto il profilo della inosservanza del principio della tutela del legittimo affidamento. Sottolinea a questo riguardo l'assoluto silenzio della Commissione tra i mesi di maggio del '95 e di novembre del '96. Questo silenzio sarebbe stato in grado di generare nella Regione il legittimo affidamento a percepire il finanziamento già stanziato per l'opera in oggetto, a fronte della fornita dimostrazione del completamento regolare della medesima.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25) nella versione modificata dal regolamento n. 2085/93, del 20 luglio 1993 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

#### **Ricorso del signor Patrick Rousseaux contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997**

(Causa T-82/97)

(97/C 166/44)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 28 marzo 1997 il signor Patrick Rousseaux, residente in Bruxelles, con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles,

con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 giugno 1996 recante rigetto della sua domanda di procedere alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto,
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al suo reclamo,
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

#### **Ricorso della Société Anonyme de Traverses en Béton Armé (SATEBA) contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 1° aprile 1997**

(Causa T-83/97)

(97/C 166/45)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 1° aprile 1997, la Société Anonyme de Traverses en Béton Armé (SATEBA), con sede sociale in Parigi, con l'avv. Jacques Manseau, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- pronunciare l'annullamento della decisione della Commissione 20 gennaio 1997, Réf: XV/B3/MM(96) D/2312;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, una società francese attiva nel settore dell'infrastruttura ferroviaria, impugna la decisione della Commissione con cui è stata archiviata la denuncia da essa presentata contro la Société Nationale des Chemins de Fer belges (SNCB). Tale denuncia aveva ad oggetto le modalità di svolgimento di un appalto pubblico relativo

alla fornitura di traversine in cemento monoblocco sulla base di un sistema di qualificazione istituito dalla SNCB. All'origine concreta della denuncia si trova in particolare il fatto che il rigetto dell'offerta, per non conformità tecnica, si fonderebbe sulla considerazione erronea secondo cui le traversine del tipo monoblocco, adottato dalla SNCB, e quelle del tipo biblocco, offerto dalla ricorrente, non sarebbero perfettamente sostituibili. Secondo la società ricorrente, la decisione d'archiviazione impugnata avrebbe confermato tale valutazione tecnica erronea.

La decisione di archiviazione della Commissione si basa su una mancanza di interesse comunitario per un'eventuale azione di inadempimento contro lo Stato belga.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa innanzitutto valere una violazione delle forme sostanziali, nei limiti in cui, da un lato, la Commissione non la ha mai sentita e, dall'altro, la convenuta ha omesso di precisare su quale fondamento normativo essa abbia deciso di non proseguire l'inchiesta. In concreto, per pronunciarsi sull'appalto controverso, la Commissione non può validamente fondarsi in abstracto sulla normativa comunitaria degli appalti pubblici senza prendere in considerazione le norme che disciplinano la concorrenza. Al riguardo, occorrerebbe constatare la non conformità della decisione impugnata alla luce dell'art. 86 del Trattato, in relazione all'art. 90, n. 2, di quest'ultimo. La ricorrente sottolinea, al riguardo, che la SNCB beneficia del monopolio dell'esercizio delle ferrovie in Belgio, che essa si è vista affidare il potere di approvare il materiale utilizzato sulla sua rete e che le prescrizioni tecniche, oggetto del presente ricorso, sfavoriscono lo smercio dei soli prodotti importati.

Infine, la ricorrente fa valere l'esistenza di un errore nella valutazione dei fatti, nonché di uno sviamento di potere. Essa precisa su questo punto che, nel settore della concorrenza, qualora ricorrano i presupposti di un'infrazione, la Commissione può infliggere sanzioni di ordine economico alle imprese interessate. A suo parere, è al solo scopo di eludere l'applicazione della normativa comunitaria in materia che la Commissione ha preso una decisione di archiviazione, relativa a fatti imputabili alla SNCB, concludendo che non esiste un interesse comunitario sufficiente per perseguire lo Stato belga. Ora, predendo in considerazione lo Stato belga e non la SNCB, la convenuta tenta di rendere la sua decisione non impugnabile, in forza della giurisprudenza costante relativa all'applicazione dell'art. 169 del Trattato.

#### **Ricorso della Horeca-Wallonie contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 aprile 1997**

(Causa T-85/97)

(97/C 166/46)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 3 aprile 1997, la Horeca-Wallonie, con sede sociale in Namur (Belgio), con l'avv. Gilles Bouneou, del foro di

Lussemburgo, e con gli avv.ti Jean Materne e Alain Bernard, del foro di Liegi (Belgio), con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Gilles Bouneou, 15, avenue du Bois, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione dell'Unione europea contenuta nella lettera 24 settembre 1996 indirizzata allo Stato belga, nella persona del suo ministro degli Affari esteri;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La Federazione di esercenti di alberghi, ristoranti e caffè della Vallonia impugna la dichiarazione di compatibilità con il mercato comune e il corrispondente rifiuto della Commissione di avviare la procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato CE, in relazione ad un progetto di decreto del governo vallone relativo al turismo sociale nella regione vallone a norma del quale le «associazioni riconosciute», ai sensi del suo art. 2, potranno beneficiare degli aiuti pur riservando sino al 49% dell'occupazione effettiva di ciascun centro di alloggio a ospiti non rientranti nel turismo sociale. La ricorrente segnala al riguardo che, così com'è concepito, il testo del progetto consente ai centri di turismo sociale di entrare in concorrenza diretta e sleale con le imprese del settore privato.

Essa fa valere, a sostegno delle proprie pretese, che i dati menzionati dalla Commissione, nella lettera contenente la decisione impugnata, avevano per sola fonte la Regione vallone e che essi sarebbero non rispondenti alla realtà e imprecisi.

La ricorrente ritiene di dover avere la possibilità di presentare un esame molto più preciso dell'incidenza degli aiuti progettati, il cui beneficio si aggiungerebbe ai vantaggi strutturali di ordine finanziario e fiscale di cui i centri di turismo sociale beneficiano, in quanto associazioni senza fini di lucro.

Essa chiede quindi che la procedura di esame degli aiuti sia avviata, sulla base dell'art. 93, n. 2, del Trattato, in modo tale che gli interessati, ivi compresa la ricorrente, siano in grado di presentare osservazioni in relazione ad un fascicolo accessibile e contenente dati, in particolare di ordine statistico e finanziario, pertinenti.

#### **Ricorso del signor G. Van Dyck contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 aprile 1997**

(Causa T-87/97)

(97/C 166/47)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Il 4 aprile 1997, il signor G. Van Dyck, residente in Wuustwezel (Belgio), con gli avv.ti G. Vandersanden e M.A. Marx, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso ed accoglierlo;
- di conseguenza, annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 21 giugno 1996, recante diniego di riesaminare l'inquadramento del ricorrente a norma dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, e, per quanto necessario, annullare la decisione 27 dicembre 1996, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 9 settembre 1996;
- condannare la Commissione delle Comunità europee all'adozione di tutti i provvedimenti adeguati conseguenti alla sentenza che sarà adottata, con cui devono essere maggiorati gli stipendi arretrati con gli interessi di mora all'8%, calcolati a partire dall'entrata in servizio del ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

- Violazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto

All'atto dell'inquadramento del ricorrente la Commissione non ha tenuto conto delle speciali circostanze esistenti — in particolare della formazione e dell'esperienza del ricorrente — e di conseguenza non ha adottato una decisione di inquadramento come prevista dall'art. 31, n. 2, dello Statuto.

- Violazione del principio di non discriminazione

La Commissione ha violato il principio di non discriminazione calcolando all'atto della nomina in ruolo degli agenti temporanei l'esperienza lavorativa che questi hanno maturato durante la loro attività lavorativa come agenti temporanei, ma non prendendo in considerazione l'esperienza e la formazione dei dipendenti in prova.

- Violazione del principio di sollecitudine e del principio della buona amministrazione

Rispondendo in francese al reclamo redatto in lingua olandese e non chiarendo al ricorrente all'atto della sua nomina la portata dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, la Commissione ha violato i suddetti principi.

**Ricorso del signor Henri Jacobs contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997**

(Causa T-88/97)

(97/C 166/48)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 7 aprile 1997 il signor Henri Jacobs, residente in Steenokkerzeel (Belgio), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 20 giugno 1996 con la quale la Commissione respinge la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto;
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto esplicito del suo reclamo adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996;
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 74, dell'8. 3. 1997, pag. 27.

**Ricorso del signor Mikael Barfod contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997**

(Causa T-89/97)

(97/C 166/49)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 7 aprile 1997 il signor Mikael Barfod, residente in Rhode-Saint-Genèse (Belgio), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 18 giugno 1996 con la quale la Commissione respinge la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto;
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso del suo reclamo adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996;
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 74, dell'8. 3. 1997, pag. 27.

**Ricorso della signora Martine Frix contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997**

(Causa T-90/97)

(97/C 166/50)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 7 aprile 1997 la signora Martine Frix, residente in Rosières (Belgio), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 18 luglio 1996 con la quale la Commissione respinge la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto;
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso del suo reclamo adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996;
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 74, dell'8. 3. 1997, pag. 27.

**Ricorso del signor Patrick Salez contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997**

(Causa T-92/97)

(97/C 166/51)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 7 aprile 1997 il signor Patrick Salez, residente in Bruxelles, con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 18 giugno 1996 con la quale la Commissione respinge la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto;
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso del suo reclamo adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996;
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

I mezzi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 74, dell'8. 3. 1997, pag. 27.

**Ricorso del signor Minh-Hong Pham contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997**

(Causa T-93/97)

(97/C 166/52)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 7 aprile 1997, il signor Minh-Hong Pham, residente a Bruxelles (Belgio), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 27 giugno 1996 con cui è stata respinta la domanda del ricorrente di procedere alla valutazione dell'eventuale applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto,
- in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto esplicito adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al reclamo del ricorrente,
- condannare la convenuta a tutte le spese.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono quelli già fatti valere nella causa T-16/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

**Ricorso della signora Brigitte Nau contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997**

(Causa T-94/97)

(97/C 166/53)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 7 aprile 1997, la signora Brigitte Nau, residente in Strombeek-Bever (Belgio), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 giugno 1996 con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di procedere alla valutazione dell'eventuale applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto;
- in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto esplicito adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al reclamo della ricorrente;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono quelli già fatti valere nella causa T-16/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

**Ricorso della signora Marie Louise Brichard contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997**

(Causa T-95/97)

(97/C 166/54)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 7 aprile 1997, la signora Marie Louise Brichard, residente a Bruxelles, con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto di-

nanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 21 giugno 1996 con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di procedere alla valutazione dell'eventuale applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto;
- in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto esplicito adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al reclamo della ricorrente;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono quelli già fatti valere nella causa T-16/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

**Ricorso del signor Léon Rappe contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997**  
(Causa T-96/97)  
(97/C 166/55)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 7 aprile 1997, il signor Léon Rappe, residente a Hoegaarden (Belgio), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 giugno 1996 con cui è stata respinta la domanda del ricorrente di procedere alla valutazione dell'eventuale applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto;

— in quanto necessario, annullare la decisione di rigetto esplicito adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al reclamo del ricorrente;

— condannare la convenuta a tutte le spese.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono quelli già fatti valere nella causa T-16/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

**Ricorso del signor Daniel Callebaut contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 aprile 1997**  
(Causa T-97/97)  
(97/C 166/56)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 7 aprile 1997 il signor Daniel Callebaut, residente in Mondorf-les-Bains (Granducato del Lussemburgo), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 20 giugno 1996 con la quale la Commissione respinge la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto;
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso del suo reclamo adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996;
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. C 74, dell'8. 3. 1997, pag. 27.